

N.° 1680.



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Il Magistrato di cassazione, nei casi contemplati nel 2.° alinea dell'art. 19 dell'Editto 30 ottobre 1847 di creazione dello stesso Magistrato, quanto alle materie civili, e quanto alle penali nei casi contemplati nella parte 1.ª dell'art. 609 del Codice di procedura criminale, e nelle altre disposizioni dello stesso Codice ivi citate, dovrà sempre rimandare la causa ad un Magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza.

Art. 2.

Sono abrogati l'alinea dell'art. 12, gli articoli 13 e 14, il 1.° alinea dell'art. 16, e gli articoli 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento annesso al detto Editto del 30 ottobre 1847.

Agli articoli 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30, e 33 sono surrogati gli articoli seguenti:

Art. 3.

Entro le 24 ore dalla deputazione del Relatore, il ricorso ed i documenti saranno dal Segretario rimessi al medesimo, per esserne da lui fatta la relazione alla Classe civile del Magistrato.

Art. 4.

Il Magistrato delibererà in Camera di Consiglio sull'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, o reiezione della domanda, sentito il Ministero pubblico, il quale, ove così creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrà chiedere la comunicazione degli atti.

L'ordinanza del Magistrato sarà motivata nel caso di reiezione, e firmata dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

Art. 5.

Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria, il Magistrato nell'ordinanza medesima di ammissione ne manderà comunicare copia alla parte contro cui è diretto, e stabilirà il termine non però mai maggiore di giorni quaranta, entro il quale potrà essa presentare un contro-ricorso.

La detta ordinanza non pregiudicherà ad alcuno dei mezzi di cui la parte

stimerà di valersi nel controricorso medesimo.

Art. 6.

Negli otto giorni immediatamente successivi alla data dell'ordinanza di ammissione del ricorso, il Segretario ne avvertirà l'Avvocato che lo sottoscrisse, e gli rilascerà copia del medesimo, dell'elenco dei documenti annessi, dell'annotazione di data della consegna, di cui all'art. 11 del Regolamento annesso all'Editto organico del Magistrato di cassazione, e dell'ordinanza suddetta, per essere il tutto notificato alla parte convenuta.

Art. 7.

Compiti gli incumbenti di cui agli art. 25 e 26 del Regolamento anzidetto, il Segretario comunicherà immediatamente al Consigliere Relatore il ricorso ed il contro-ricorso coi documenti annessivi.

Art. 8.

Se nel termine stabilito dall'ordinanza del Magistrato non si sarà presentato il contro-ricorso, il Segretario certificherà la non fatta presentazione, mediante annotazione da lui firmata in calce del ricorso, e darà senz'altro comunicazione del medesimo e dei documenti al Consigliere Relatore.

Art. 9.

Il Consigliere Relatore è tenuto a rimettere alla Segreteria gli atti stati ad esso comunicati, colla sua relazione compendiosa scritta nel termine di un mese, se trattasi di cause dichiarate d'urgenza, e di due mesi quanto alle cause ordinarie, salvo il caso in cui sia dalla Legge prescritto un termine più breve.

Se decorso il termine il Relatore non avrà compiuto il suo rapporto, ne addurrà i motivi al Primo Presidente od al Presidente della Classe, da cui si potrà, secondo le circostanze, o stabilire un altro termine, o surrogare il Relatore.

Art. 10.

Nello stesso giorno che il Relatore avrà consegnato alla Segreteria gli atti con la relazione, il Segretario dovrà trasmetterli all'Avvocato Generale.

Le conclusioni che si dovranno emettere dal pubblico Ministero negli affari civili si faranno oralmente, od in iscritto, secondo che verrà pei singoli casi stabilito dall'Avvocato Generale.

Le requisitorie però e le conclusioni sopra ricorsi, su cui si abbia a proferire sentenza a Classi unite, dovranno sempre essere estese in iscritto.

La spedizione delle conclusioni si farà secondo l'ordine progressivo della causa, i cui atti saranno rimessi all'Ufficio.

Art. 11.

Le conclusioni del pubblico Ministero dovranno essere preparate entro termini eguali a quelli di cui nell'art. 9.

Allo spirare di questi termini l'Avvocato Generale dovrà fare la restituzione degli atti e della relazione alla Segreteria.

Art. 12.

La rimessione degli atti, delle conclusioni, ove esistano in iscritto, e della relazione, dovrà quindi essere fatta per cura della Segreteria al Relatore, il quale avrà un termine di otto giorni utili prima che si porti la causa all'udienza, e nel caso in cui il Consigliere che debbe riferire all'udienza non sia quello che ha redatta la relazione, il termine s'intenderà raddoppiato; il tutto però sotto la riserva dei più brevi termini nei casi prescritti dalla Legge.

Art. 13.

A misura che le relazioni delle cause saranno rimesse dai rispettivi Relatori alla Segreteria del Magistrato, ciascuna causa sarà immediatamente, a

diligenza del Segretario, e sotto la sorveglianza del Primo Presidente del Magistrato, secondo l'ordine progressivo, iscritta in un ruolo di spedizione, dal quale si ricaveranno ogni 15 giorni, tenuto sempre l'ordine progressivo, e data la preferenza alle cause d'urgenza, le cause da chiamarsi entro un correlativo termine all'udienza. Questo ruolo, che avrà nome di ruolo di *chiamata*, rimarrà affisso nelle sale d'udienza del Magistrato ed in quella degli Avvocati.

Art. 14.

La sentenza esprimerà il nome delle parti, l'oggetto della loro domanda, il testo in disteso di Legge su cui la decisione sarà fondata, e farà la menzione che fu sentito il pubblico Ministero.

Art. 15.

Le condanne, di cui all'art. 34 del Regolamento annesso all'Editto 30 ottobre 1847, non avranno luogo nel caso di reiezione a Classi unite di un ricorso già stato con altra sentenza ammesso.

Art. 16.

La 2.^a Classe del Magistrato di cassazione si occuperà cumulativamente alle sue funzioni attuali della spedizione di cause civili comprese nell'arretrato di esse, esistente al giorno della promulgazione della presente Legge.

Ella destinerà a tale incumbenza una delle quattro sue sedute in ciascuna settimana, sino a che rimanga esausto l'arretrato suddetto, e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrà avere ognora la precedenza, non le renda necessario d'impiegarvi la seduta summentovata.

Art. 17.

Le disposizioni della presente Legge, salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, si applicheranno a tutte le cause, che verranno davanti al Magistrato di cassazione dal giorno in cui essa sarà promulgata.

Per le norme occorrenti all'attuazione della presente Legge, in ciò che concerne alla spedizione delle cause anteriori, sarà provvisto con apposito Regolamento approvato con Decreto Reale.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente Legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. in Torino il 31 di marzo 1854.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. CAVOUR.

V.° DABORMIDA.

V.° COLLA.

U. RATTAZZI.